



## COMUNE DELL'AQUILA

### ATTO DI INDIRIZZO PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, FONDAZIONI E SOCIETÀ

#### ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune in organi sociali e nella figura di Amministratore unico e/o Amministratore delegato e/o Revisore unico di enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate dal Comune (successivamente abbreviati con il termine **“organismi partecipati”**) sono effettuate, secondo criteri di trasparenza che diano la garanzia di obiettività, onorabilità e autonomia, nonché, di professionalità in relazione all'incarico da espletare, da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, al servizio espletato presso enti, pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche e private, ovvero agli incarichi e alle cariche ricoperti. La scelta dei rappresentanti del Comune avviene mediante selezione, sulla base di un avviso pubblico e di presentazione del curriculum.
2. I rappresentanti del Comune in organismi partecipati si attengono agli indirizzi programmatici e strategici definiti dal Comune e perseguono gli obiettivi dell'Amministrazione comunale.
3. Quando la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune è di competenza dell'assemblea degli organismi partecipati, il Sindaco o un suo delegato che interviene per conto del Comune alla riunione dell'assemblea, partecipa alla relativa deliberazione ispirandosi ai criteri ed agli indirizzi del presente atto, compatibilmente alle norme statutarie di riferimento.
4. I provvedimenti del Sindaco di cui al presente atto sono emessi nel rispetto dell'ordinamento degli EE.LL., delle norme dettate dal codice civile e/o degli statuti dei singoli organismi partecipati.
5. Nella designazione e nelle nomine dei rappresentanti del Comune degli organismi partecipati dal Comune dell'Aquila, il Sindaco assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno (ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 175/2016). Qualora gli organismi partecipati abbiano un organo collegiale, la designazione e la nomina degli organi è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

#### ART. 2 – CRITERI GENERALI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Trenta giorni prima della scadenza entro cui il Sindaco deve provvedere, a norma di legge, di Statuto, di regolamento o di patto parasociale, a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso organismi partecipati, è data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.

2. La pubblicità è garantita attraverso:
  - a. avviso del Sindaco, da affiggere nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni;
  - b. pubblicazione di un comunicato sul sito internet del Comune non oltre il giorno successivo alla pubblicazione del predetto avviso;
  - c. comunicazioni, mediante mail, ai gruppi consiliari comunali delle nomine cui deve provvedersi;
  - d. comunicato stampa.
3. Ogni candidatura deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a. dati anagrafici completi e residenza;
  - b. titoli di studio;
  - c. curriculum professionale corredato da eventuale documentazione pertinente allo specifico incarico, a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal presente atto d'indirizzo;
  - d. elenco delle cariche pubbliche ricoperte e delle cariche in altri organismi societari o aziende;
  - e. l'inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste nell'art 6 del presente atto di indirizzo o nell'avviso pubblico o/e dalle normative di settore;
  - f. l'autorizzazione del candidato, se occorrente, per la pubblicazione sul sito del Comune dei dati e di tutta la documentazione inviata e prevista per la presentazione della candidatura.
4. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 2 sono sinteticamente indicate per ciascun Organismo partecipato:
  - a. l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
  - b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di inconferibilità;
  - c. i compensi lordi a qualsiasi titolo connessi alla carica alla data dell'avviso pubblico;
  - d. gli scopi statutari dell'organismo partecipato.
5. Qualora le nomine o le designazioni debbano essere effettuate per cause diverse dalla scadenza ordinaria, il termine di cui al comma 1 è abbreviato a 20 (venti) giorni.
6. In caso d'urgenza dovuta a circostanze non imputabili all'Amministrazione, il termine di cui all'art. 2 c. 2 lett. a) può essere ridotto a 15 giorni se nell'avviso pubblico sono specificate le motivazioni di carattere d'urgenza dovute a cause non imputabili all'Amministrazione.
7. Nella determinazione dei compensi di tutti gli organismi partecipati di cui al presente atto di indirizzo, l'amministrazione comunale si atterrà ai seguenti criteri:
  - il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tale organismi non può superare l'80 per cento di quello complessivamente sostenuto nell'anno 2013;
  - il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, non può essere superiore al 75% delle indennità spettanti agli Assessori della Giunta. In presenza del Consiglio di Amministrazione, il compenso complessivo sarà ulteriormente suddiviso attribuendo il 60% al Presidente e

suddividendo la restante quota del 40% in parti uguali tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione;

- fermo restando il rispetto dei suindicati limiti, all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà riconosciuto un compenso fisso minimo pari al 50% del complessivo previsto, e una parte variabile, pari al restante 50%, da destinare alla remunerazione del risultato raggiunto nel corso dell'anno di riferimento, da valutarsi in base al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati e assegnati agli organismi partecipati;
- ove i su indicati criteri dovessero mostrarsi incompatibili con i futuri interventi normativi, ivi incluso, per le sole società partecipate, il decreto attuativo sulla suddivisione in fasce dei compensi previsto dall'art 11, comma 7, del T.U di cui al DLGS. 175/2016 e non ancora in vigore, i compensi dovranno essere tempestivamente adeguati alle previsioni di legge.

### **ART. 3 – INFORMAZIONE SULLE NOMINE**

1. Entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi il termine ultimo per la presentazione delle candidature previsto nell'avviso pubblico, sono pubblicate sul sito del Comune tutte le informazioni riguardanti le candidature pervenute con specifico riferimento a tutta la documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 2 del presente atto.
2. I provvedimenti di nomina e designazione, unitamente al curriculum e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6 c. 3, con i relativi compensi, sono comunicati al Consiglio comunale nella seduta successiva alla data del provvedimento e sono pubblicati sia all'albo pretorio che nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE",
3. Dei provvedimenti di nomina e designazione è data notizia mediante comunicato stampa ed apposita pubblicazione nei termini indicati dal precedente comma.
4. Presso la segreteria del Sindaco sarà istituito un elenco unico, che verrà pubblicato sul sito del Comune, in ordine ai candidati che hanno partecipato agli avvisi pubblici. Per ciascun candidato devono comunque essere riportati i seguenti dati:
  - a. il nome e cognome, luogo e data di nascita;
  - b. il titolo di studio;
  - c. organi di amministrazione e/o controllo dell'organismo partecipato prescelto.

### **ART. 4 – PUBBLICITÀ DELLO STATO PATRIMONIALE DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI**

1. All'atto della nomina, gli interessati devono rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale e dichiarare la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che hanno o possono avere rapporti con il Comune.
2. Tale situazione è soggetta alla medesima pubblicità prevista per gli amministratori comunali.

### **ART. 5 – REQUISITI GENERALI**

1. Le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base delle competenze acquisite nei settori oggetto della nomina o di valide e comprovate competenze amministrative o professionali.

2. Possono essere nominati i candidati in possesso, alternativamente, di un Diploma di Laurea (DL vecchio corso), di una laurea Specialistica (D.M. 509/99) o di una Laurea Magistrale (D.M. 270/04) ovvero in possesso di una comprovata esperienza amministrativa di almeno tre anni in enti della pubblica amministrazione o con ruoli di gestione in enti pubblici, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi e società partecipate dal Comune.

Ai fini dell'iscrizione nei competenti elenchi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) i titoli di studio, i titoli abilitanti all'esercizio della libera professione che siano correlati con il mandato che si intende conferire, ovvero i titoli di specializzazione o indicanti particolare esperienza nell'ambito delle materie o campi di attività correlati con la carica;
  - b) il possesso di ulteriori titoli attinenti il tipo di incarico o di mandato che si intende conferire;
  - c) per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l'iscrizione al registro dei Revisori contabili.
3. Le cariche di rappresentanti del Comune, per nomina diretta o designazione, non debbono configurare un conflitto di interesse, neppure potenziale, tra le mansioni o funzioni espletate in tale qualità e le attività svolte.

## **ART. 6 – CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ**

1. Non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso Organismi partecipati:
  - a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'organismo partecipato, il conflitto di interessi si estende ai parenti fino al secondo grado;
  - b) chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - c) chi si trovi in rapporto di consulenza o incarico con l'organismo partecipato presso cui dovrebbe essere nominato;
  - d) chi abbia un contenzioso con il Comune ovvero con l'organismo partecipato presso cui dovrebbe essere nominato;
  - e) chi si trovi in una delle condizioni previste dalla parte prima Titolo III, Capo II, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
  - f) il coniuge, il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco e dei componenti della Giunta;
  - g) chi si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013, dall'art. 67 quater del comma 11 del D. L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012 e s.m.i., e dal D. Lgs. 175/2016;
  - h) i consulenti o incaricati del Comune che operano con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
  - i) chi sia stato oggetto di revoca dalla nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali, di cui al successivo art. 9.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.
3. I soggetti nominati o designati devono sottoscrivere, prima della nomina, apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47, D.P.R. 445/2000, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità riportate nel presente articolo, inoltre, delle cause di incompatibilità e

inconferibilità previste dal D. Lgs 39/2013 e s.m.i., dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2 del D.L. 90/2014 e dall'art. 67 quater, comma 11, del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012.

4. I medesimi soggetti dovranno comunicare tempestivamente al Sindaco il sopravvenire di cause di incompatibilità o inconferibilità con la carica.

#### **ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI NOMINA**

1. Alla nomina e designazione provvede il Sindaco con proprio Decreto, che deve contenere la durata dell'incarico e la motivazione sintetica della scelta in relazione ai requisiti di cui all'art. 5 del presente atto, con riferimento alla natura dell'incarico da ricoprire. Tale provvedimento assume efficacia dal momento dell'accettazione.

#### **ART. 8 – ADEMPIMENTI DEI RAPPRESENTANTI**

1. Coloro che vengono nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune in organismi partecipati conformano la loro condotta in relazione all'incarico ricevuto:
  - a) ai principi di correttezza, buon andamento, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità della gestione amministrativa ed imprenditoriale, previsti dall'ordinamento giuridico in generale, dalle norme di settore, e ai corretti principi di tecnica aziendale;
  - b) agli indirizzi e direttive formalmente loro impartiti dall'Amministrazione comunale.
2. I rappresentanti del Comune sono, inoltre, tenuti ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle Commissioni consiliari.
3. Annualmente il Sindaco assegna ai componenti degli organi di amministrazione un documento di programmazione in cui sono individuati gli obiettivi e le responsabilità di gestione con particolare riferimento al contenimento dei costi e all'efficacia ed efficienza nonché alla qualità dei servizi resi.
4. I rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco un report scritto annuale sulla propria azione svolta a garanzia dell'ente nell'ambito delle attività di istituto dell'organismo partecipato e in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente.
- 4 bis. I documenti di programmazione di cui al comma 3 e i report di cui al comma 4 del presente articolo sono pubblicati sul sito dell'Ente in una sezione dedicata.
5. I rappresentanti del Comune nel Collegio sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco su procedure non ritenute regolari e su pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo.
6. Degli obblighi dei rappresentanti del Comune è fatta esplicita menzione nel Decreto di nomina/designazione del Sindaco.
7. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del Comune e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere motivo di revoca ai sensi dell'art. 9.
8. I rappresentanti del Comune sono tenuti a farsi parte diligente per ottenere copia di documenti pubblici, attinenti l'attività degli organismi partecipati, richiesti da un consigliere comunale. Il rilascio delle copie deve avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di documentazione particolarmente voluminosa, nel qual caso alla

presentazione della richiesta verrà indicato un maggior termine. Le copie di atti e documenti di cui al presente comma sono ad esclusivo carico dell'organismo partecipato che potrà rilasciarle anche in formato elettronico.

### **ART. 9 – PROVVEDIMENTO DI REVOCA**

1. Il Sindaco provvede, con proprio atto, alla revoca della nomina o designazione quando:
  - a) vengano meno i requisiti soggettivi indicati nel presente atto;
  - b) sopraggiungano motivi di incompatibilità o conflitti di interesse;
  - c) si verifichi il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 dell'art. 8, purché lo stesso non dipenda da cause di forza maggiore;
  - d) il soggetto nominato o designato non si attenga, nell'espletamento del mandato o dell'incarico, agli indirizzi e direttive espresse dall'Amministrazione comunale;
  - e) il soggetto nominato o designato abbia commesso gravi irregolarità o abbia compiuto atti suscettibili di causare grave danno all'Amministrazione comunale;
  - f) venga meno il rapporto di fiducia fra il Sindaco ed il soggetto nominato o designato. Il provvedimento di revoca esplicita e motiva adeguatamente il venir meno di tale rapporto di fiducia.
2. Il provvedimento di revoca da parte del Sindaco è comunicato al Consiglio comunale nella seduta successiva.

### **ART. 10 – DIMISSIONI DALL'INCARICO**

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati a rappresentare il Comune presso enti, aziende o istituzioni sono irrevocabili una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. presso società sono comunicate, oltre che agli organi sociali, anche al Sindaco. Il Sindaco provvederà a comunicare le avvenute dimissioni al Consiglio comunale nella seduta successiva.
3. I nominati o designati che subentrano ad altri, anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al restante periodo di incarico.